



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 2230/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni concernenti le cause di incompatibilità tra le cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore regionale e Consigliere regionale con le altre cariche elettive non disciplinate dalla Costituzione".
(Reg. Gen. n. 242)

Ad iniziativa dei Consiglieri Pasquale Sommese e Sebastiano Sorrentino.
Depositata in data 7 marzo 2007.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto alla:

I Commissione consiliare per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **28 MAR. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ASSESSORE REGIONALE E CONSIGLIERE REGIONALE CON LE ALTRE CARICHE ELETTIVE NON DISCIPLINATE DALLA COSTITUZIONE.

***Ad iniziativa di Consiglieri
Pasquale Sommese e Sebastiano Sorrentino***

Reg. Gen. n. 242



Consiglio Regionale della Campania

Breve sintesi esplicativa

L'elaborazione dell'articolo sopra riportato nasce dall'esigenza di adeguare il sistema delle incompatibilità del Consigliere regionale con le altre Cariche elettive, ai principi contenuti nell'art. 122 della Costituzione e, più segnatamente, nella Legge 165/2004 attuativa dello stesso.

La linea che si è seguita per dare coerenza al sistema è stata quella di prevedere una distinzione fra le ~~Funzioni amministrative vere e proprie~~ (intese quali attività di gestione ~~riconducibili agli Organi esecutivi~~ quale ad esempio la Giunta), e quelle di rappresentanza ovvero di quegli Organi preposti all'esercizio della funzione legislativa propria e/o delegata (quale, appunto, i Consiglieri regionali). Partendo da tale bipartizione si è ravvisata la incompatibilità tra le cariche amministrative in senso stretto esercitate nei diversi livelli territoriali, laddove si è esclusa l'incompatibilità fra le cariche di gestione e cariche di rappresentanza. Si è derogato a tale impostazione solo in relazione alle posizioni dei Presidenti delle Province e dei Sindaci delle Città capoluogo, in considerazione dell'estrema rilevanza amministrativa e del consistente peso di gestione degli stessi Enti esercitato sul territorio che potrebbe risultare foriero di pericoli di conflitti d'interesse.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. La carica di consigliere regionale è compatibile con quella di sindaco, consigliere provinciale, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale, ricoperta anche in comuni o province aventi sede nella stessa Regione.
2. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale, sindaco, consigliere provinciale, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.
3. La carica di presidente della Regione, assessore regionale e consigliere regionale è incompatibile con quella di presidente della Provincia e sindaci dei comuni capoluogo di provincia aventi sede nella medesima Regione.